

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI

Approvato con delibera di C.C. n. 60 del 15/10/2009

- Prevenzione incendi**
- Fuochi controllati in agricoltura**
- Pronto intervento**

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI

Prevenzione incendi – Fuochi controllati in agricoltura – Pronto intervento

PREMESSA

Gli incendi negli opifici e nelle zone urbanizzate rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. I sempre più frequenti incendi nelle campagne e nei boschi, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio, degradano ogni anno grandi quantità di aree a verde, con conseguenze per la stabilità dei versanti collinari e, nel contempo, rappresentano anche un grave problema per l'incolumità pubblica.

Pertanto la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

L'uso di fuochi controllati in agricoltura può, come azione preventiva, evitare gli incendi, ed in ogni caso evitare il loro propagarsi.

Una efficace azione di pronto intervento permette di ridurre al minimo i danni e i pericoli per i cittadini, per gli animali e per immobili, campagne e boschi.

Il presente regolamento, che ha finalità di disciplinare ed ottimizzare le azioni di prevenzione, mitigazione e di repressione, consta di tre parti:

Parte prima - Prevenzione incendi

Parte seconda – Fuochi controllati in agricoltura

Parte terza– Pronto intervento

Parte prima - Prevenzione incendi

Articolo 1

(Definizione)

Per "prevenzione incendi" si intende l'attività di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono studiati, predisposti e programmati provvedimenti, accorgimenti, azioni ed interventi intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Ma anche una azione di educazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini.

Articolo. 2

(Principi e misure)

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente regolamento si provvede, oltre che mediante controlli della applicazione delle norme tecniche emanate dalle amministrazioni di volta in volta interessate, con interventi di prevenzione e azioni di informazione.

Detti interventi e le citate azioni dovranno specificare:

- 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio;
- 2) quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni sono atti a ridurre il pericolo di incendio;

- 3) le misure e gli accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio;
- 4) I soggetti deputati, per legge e per regolamento, ad intervenire con l'indicazione dei recapiti e dei sistemi di allerta.

Articolo 3

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi)

Il comune attua le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni e le modalità stabilite dalla regione.

L'attività di previsione consiste nell'individuazione, delle aree e dei periodi a rischio di incendio nonché degli indici di pericolosità.

L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio.

Articolo 4

(Attività formative ed informative)

In relazione alle esigenze emergenti per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, verranno programmati in sede comunale attività formative per il personale interno e per volontari, anche in collaborazione con il Corpo dei vigili del fuoco.

Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole e gli opifici.

Il comune promuove l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e dell'ufficio relazione con il pubblico.

Articolo 5

(Attività di prevenzione incendi)

Il servizio di prevenzione incendi cura e gestisce le seguenti attività fondamentali:

- organizzazione e programmazione del servizio;
- predisposizione di norme operative e specificazioni tecniche e procedurali;
- individuazione e designazione degli organi e dei soggetti (interni e/o volontari) da attivare in caso di necessità;
- pubblicità del servizio, delle misure di prevenzione, degli addetti e del modo di allerta.

Articolo 6

(Competenze)

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni dello statuto e dal vigente regolamento di organizzazione, agli organi preposti al servizio di prevenzione incendi sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

A) Sindaco: le competenze previste come responsabile locale della protezione civile. Nella qualità ha la funzione di garantire soprattutto la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità mediante l'emanazione di ordinanze di carattere generale oppure specifiche di fare o di divieto

B) Dirigente il servizio

- 1) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
- 2) rapporti con gli altri organi dei vari servizi di protezione incendi;
- 3) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi, non di competenza di altri organi superiori, da esplicare nel territorio;
- 4) organizzazione e attivazione dell'attività di documentazione e di informazione.

C) Comandante della polizia municipale: per l'attività di prevenzione compiti di ricognizione e di vigilanza per l'applicazione del presente regolamento dei provvedimenti delle diverse autorità interessate; per l'attività sanzionatoria, compiti verifica dell'applicazione dei provvedimenti delle autorità interessate e di verbalizzazione delle inadempienze.

Articolo 7

(Organizzazione del servizio)

Il servizio di prevenzione incendi è incardinato nell'area tecnica –servizio di protezione civile .

Può essere costituita, con provvedimento del Sindaco, una squadra che opererà, su richiesta del Sindaco o del dirigente il servizio, alle dipendenze del dirigente il servizio o suo delegato, come responsabile operativo della squadra.

Eventuali volontari, se non organizzati in gruppo autonomo, potranno essere utilizzati all'interno della citata squadra per compiti di prevenzione, di formazione e di comunicazione.

Articolo 8

(Piano operativo)

Il responsabile del servizio curerà la redazione, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, di un piano comunale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, sulla base di linee guida del presente regolamento.

Il predetto piano è approvato dal Sindaco e le relative dotazioni finanziarie faranno parte del PEG.

Il piano individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori costituenti pericolo di incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio, anche boschivo;
- d) i periodi a rischio di incendio, anche boschivo;
- e) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi, anche boschivi;
- f) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi, anche boschivi;
- g) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- h) le attività informative;
- i) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso;

l) gli interventi operativi in caso di pronto intervento.

Articolo 9

(Dotazioni materiali e finanziarie)

Nel bilancio di previsione saranno previste apposite somme per il funzionamento del servizio di protezione incendi, gestite dal dirigente lo stesso servizio.

Il materiale in dotazione del servizio si divide in: materiale di squadra e dotazione individuale.

Il materiale di squadra dovrà essere custodito a cura del responsabile operativo.

Il materiale costituente la dotazione individuale potrà essere consegnato ai singoli componenti che ne risponderanno direttamente.

Le modalità di pronto intervento sono riportate nella parte terza.

Parte seconda – Fuochi controllati in agricoltura

Articolo 10

(Finalità e Definizione)

Gli articoli seguenti affrontano le problematiche degli incendi in agricoltura:

- dettando regole per le modalità ed i tempi per l'utilizzo dei fuochi controllati in agricoltura;
- individuando le attività di previsione e di prevenzione, per affrontare adeguatamente il fenomeno;
- privilegiando l'attività di informazione;
- dando impulso all'attività di educazione ambientale, soprattutto attraverso un rapporto costante con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Per controllo dei fuochi si intende l'attività interdisciplinare, nel cui ambito vengono studiati, predisposti e programmati provvedimenti, accorgimenti, azioni ed interventi intesi ad evitare che le attività colturali, non praticate o praticate in modo non idoneo, siano pericolo o causa di incendio .

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Articolo 11

(Interventi ed azioni)

Gli interventi contro gli incendi boschivi comprendono le attività di prevenzione, ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni pericolose, individuate negli articoli seguenti, determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

Il comune promuove l'informazione alla popolazione:

- per favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
- per invitare gli interessati a mettere in atto interventi preventivi ed azioni per evitare i pericoli di incendio;

- per limitare i disagi e i pericoli che la diffusa pratica della bruciatura incontrollata delle stoppie provoca soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, quando le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie

Articolo 12
(Attività vietate)

Per il periodo 30 giugno - 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali è vietato ;

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o terreni cespugliati;
- d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- e) lanciare cicche o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso;
- f) effettuare abbruciamenti allo scopo di ripulire il sottobosco o i residui vegetali.

Articolo 13
(Altri divieti per la prevenzione di incendi)

In ogni periodo dell'anno, allo scopo di prevenire incendi, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c) far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi;
- g) dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati o insistenti e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile.

Articolo 14
(Obblighi dei proprietari)

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali o provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni

anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che propendono sul ciglio stradale.

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10.

Tutti i residui provenienti dai citati interventi dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri 10 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

I proprietari di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualsiasi titolo, dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi.

Articolo 15

(Misure precauzionali)

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

a) i singoli cumuli di frumento, di altre graminacee, di foglie o arbusti dovranno essere distanziati tra di loro di almeno metri 6;

b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo per faville;

c) il combustibile per alimentare i motori a scoppio dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;

d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;

e) sulle macchine operatrici dovrà essere installato un estintore di almeno Kg.10 e, per ogni trattore un estintore di almeno Kg. 8;

f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;

g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dall'aia, cartelli con dicitura

"Vietato fumare e accendere fiamme libere"

Al fine di evitare ogni propagazione di incendio, nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I conducenti di automezzi, dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innescio o lo sviluppo di incendio.

Articolo 16

(Zone di rispetto)

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, etc. per un raggio di almeno metri 10.

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni metri 200, in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10.

Articolo 17
(Interventi di pulizia)

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocciuleti, uliveti, vigneti, agrumeti, etc., è possibile procedere alla distruzione dei residui, a mezzo abbruciatura, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00.

Nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre è necessario il previo assenso formale del Distaccamento Forestale competente per giurisdizione e comunque, con esclusione delle giornate calde e ventose.

E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi di pulizia dal 16 luglio al 14 settembre.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

Articolo 18
(Interventi consentiti)

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito di accendere fuochi per il riscaldamento e la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille.

I giochi di artificio potranno essere, previa le necessarie autorizzazioni, eseguiti in luoghi distanti da boschi, zone cespugliate o depositi infiammabili.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Chi ha acceso un fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le necessarie cautele a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Le norme di prevenzione da osservare negli abbruciamenti all'interno degli alberi da frutto e nelle fasce di terreno contigue ai boschi o a terreni incolti sono le seguenti:

- utilizzare spazi vuoti, ripuliti ed isolati da materiale infiammabile;
- concentrare il materiale in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi (tipo abbruciamento stoppie);
- disporre di un sufficiente numero di persone, in modo da poter sorvegliare costantemente il fuoco;
- non bruciare in presenza di vento intenso.

Articolo 19
(Interventi di altri Enti)

L'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza specialmente quelle adiacenti alle aree boscate o cespugliate, oppure vicine alle abitazioni. .

Articolo 20
(Segnalazioni)

Chiunque avvista un principio o un incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515 ", ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero "115 " ed alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile, etc).

Nonché dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento, ove possibile.

Articolo 21
(Deroghe)

In deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il Distaccamento Forestale, territorialmente competente può autorizzare, nelle ore mattutine comprese tra le 5 e le 6.30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, e a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendano improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1° di settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, il Distaccamento Forestale, sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, può autorizzare la bruciatura delle stoppie o di altri residui delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.

Articolo 22
(Interventi del comune)

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale,

Si impegna, con spese a carico dei richiedenti, ad assegnare spazi ove sia possibile depositare i residui della pulizia dei terreni e degli spazi cespugliati.

In caso di inadempienza alle ordinanze sindacali o agli inviti del dirigente del servizio prevenzione incendi o del servizio protezione civile, potrà essere ordinata l'esecuzione coattiva o d'ufficio a carico degli inadempienti.

Articolo 23
(Accertamenti e interventi sostitutivi)

Nel caso di accertata violazione del presente regolamento, gli Uffici Comunali accertatori, provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori.

La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli standards prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verranno proposti dal dirigente il servizio di protezione incendi o dal suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.

Articolo 24
(Sanzioni)

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 52,00 (cinquantadue) a €. 253,00 (duecentocinquantatre).

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia municipale o del Dirigente del servizio interessato.

Parte terza– Pronto intervento

Articolo 25 (Finalità)

Gli articoli seguenti disciplinano l'istituzione ed il funzionamento del servizio di pronto intervento anche in reperibilità.

Il servizio ha come finalità essenziale di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità e che possano essere affrontati dalla struttura comunale .

Gli interventi operativi in caso di pronto intervento, di cui al piano previsto dal precedente articolo 8, individuano comportamenti e procedure da porsi in atto affinché al verificarsi di situazioni di emergenza quali incendi, possa essere salvaguardata l'incolumità degli occupanti, allontanandoli dagli eventuali pericoli o attuando un rapido e sicuro sfollamento, garantendo il raggiungimento dell'uscita o di un luogo sicuro.

Articolo 26 (Segnalazioni)

Gli interventi operativi prevedono i sistemi di segnalazione e di all'erta e le procedure da seguire per la loro attivazione.

Il personale della Polizia locale e il dirigente del servizio di prevenzione incendi provvederanno a valutare la gravità della segnalazione prima di attivare il caposquadra.

In contemporanea provvederanno ad allertare gli altri uffici esterni, per esempio Vigili del fuoco, Corpo forestale, Forze dell'ordine.

Il coinvolgimento delle pubbliche Autorità deve tenere conto dell'entità dell'evento ed essere tempestivo quando ci si rende conto che è impossibile arrestare l'emergenza con le procedure e gli interventi interni.

Nel richiedere l'aiuto esterno vanno fornite, anche in tempi successivi, il maggior numero di informazioni possibili e utili a migliorare l'intervento stesso.

Articolo 27 (Competenze del coordinatore)

Il dirigente preposto al Servizio prevenzione incendi coordina l'attività di tutti i dipendenti interessati e delle relative operazioni.

Allo stesso pertanto compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità.

Le modalità operative saranno previste nel piano operativo di cui dal precedente articolo 8. L'attivazione della squadra di pronto intervento verrà stabilita dal dirigente il servizio di prevenzione incendi o dal suo delegato che, ricevuta la segnalazione da parte degli Organi preposti, valuterà la situazione e disporrà l'intervento di tutti o solo di alcuni componenti della squadra nel numero, comunque, sufficiente a fronteggiare la situazione.

Al fine di garantire la continua reperibilità dei componenti della prevista squadra di pronto intervento, i dipendenti interessati saranno dotati di telefono cellulare e delle altre attrezzature necessarie. Inoltre sarà consentito l'utilizzo degli automezzi comunali necessari per l'intervento.

Articolo 28
(Obblighi in caso di incendio)

In caso di incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione compatibilmente con le loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, ne quello dei propri utensili atti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della fronte lesa;
- c) qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Disposizioni finali

Articolo 29
(Rinvio)

Per quanto non previsto si applicano le norme del regolamento per la Protezione Civile e le disposizioni vigenti in materia prevenzione incendi.

Per la gestione amministrativa si applicano le norme del vigente regolamento di organizzazione.

Per la gestione contabile si applicano, le norme contabili e contrattuali vigenti nel comune.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 30
(Pubblicità)

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre, copia sarà consegnata ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 31
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

INDICE

PREMESSA

Parte prima - Prevenzione incendi

- Articolo 1 - Definizione
- Articolo 2 - Principi e misure
- Articolo 3 - Previsione e prevenzione del rischio di incendi
- Articolo 4 - Attività formative ed informative
- Articolo 5 - Attività di prevenzione incendi
- Articolo 6 - Competenze
- Articolo 7 - Organizzazione del servizio
- Articolo 8 - Piano operativo
- Articolo 9 - Dotazioni materiali e finanziarie

Parte seconda – Fuochi controllati in agricoltura

- Articolo 10 - Finalità e Definizione
- Articolo 11 - Interventi ed azioni
- Articolo 12 - Attività vietate
- Articolo 13 - Altri divieti per la prevenzione di incendi
- Articolo 14 - Obblighi dei proprietari
- Articolo 15 - Misure precauzionali
- Articolo 16 - Zone di rispetto
- Articolo 17 - Interventi di pulizia
- Articolo 18 - Interventi consentiti
- Articolo 19 - Interventi di altri Enti
- Articolo 20 - Segnalazioni
- Articolo 21 - Deroghe
- Articolo 22 - Interventi del comune
- Articolo 23 - Accertamenti e interventi sostitutivi
- Articolo 24 - Sanzioni

Parte terza– Pronto intervento

- Articolo 25 - Finalità
- Articolo 26 - Segnalazioni
- Articolo 27 - Competenze del coordinatore
- Articolo 28 - Obblighi in caso di incendio

Disposizioni finali

- Articolo 29 - Rinvio
- Articolo 30 - Pubblicità
- Articolo 31 - Entrata in vigore